

Versione anonimizzata

Traduzione

C-595/20 – 1

Causa C-595/20

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

13 novembre 2020

Giudice del rinvio:

Oberster Gerichtshof (Austria)

Data della decisione di rinvio:

28 settembre 2020

Ricorrente:

UE

Resistenti:

ShareWood Switzerland AG

VF

REPUBBLICA D'AUSTRIA

(omissis)

OBERSTER GERICHTSHOF

L'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), in qualità di giudice di ultimo grado nelle cause in materia di diritto del lavoro e sociale (omissis), nella causa promossa dal ricorrente UE, (omissis), (omissis) contro le resistenti 1) ShareWood Switzerland AG, (omissis) Zurigo (omissis) e 2) VF, (omissis), (omissis) per EUR 202 045,38 oltre a interessi e spese, avente ad oggetto il ricorso per cassazione proposto dal ricorrente contro la sentenza del 25 febbraio 2020 (omissis) dell'Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land di Vienna, Austria), in qualità di giudice d'appello, con la quale è stata confermata la decisione del 9 settembre 2019 (omissis) dell'Handelsgericht Wien (Tribunale di commercio di Vienna, Austria), (omissis) ha adottato la seguente

Ordinanza

I. Viene sottoposta in via pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione ai sensi dell'articolo 267 TFUE: **[Or. 2]**

Se l'articolo 6, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, debba essere interpretato nel senso che contratti di compravendita relativi ad alberi da legno di teak e balsa stipulati tra un'impresa e un consumatore con l'intento di acquisire la proprietà di detti alberi al fine di coltivarli, per poi procedere al taglio e alla vendita a fini di lucro, e che includono a tale scopo un contratto di locazione e un contratto di assistenza, debbano essere considerati come «contratti aventi per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile» ai sensi di tale disposizione.

II. (omissis).

Motivazione

I. Fatti

La resistente sub 1) è una società per azioni di diritto svizzero. Il resistente sub 2) è membro del consiglio di amministrazione nonché direttore di tale società. La resistente sub 1) offre investimenti in piantagioni sudamericane di legni duri e pregiati.

Tra gennaio 2012 e giugno 2014 il ricorrente, un consumatore residente a Vienna, stipulava con la resistente sub 1) un contratto quadro e complessivamente quattro contratti di compravendita per l'acquisizione di alberi da legno di teak e balsa in Brasile. I quattro contratti di compravendita avevano per oggetto 705 alberi di teak a EUR 67 328,85 (275551-V1), **[Or. 3]** 2 690 alberi di teak a EUR 101 716,53 (275551-V2), 2 600 alberi di teak a EUR 111 583,34 (275551-V3) e 1 860 alberi da legno di balsa a EUR 32 340 (275551-V4). Il contratto quadro conteneva altresì un contratto di locazione e un contratto di assistenza. Il contratto di locazione conferiva il diritto di far crescere gli alberi; il canone di locazione era compreso nel prezzo di vendita. Con il contratto di assistenza il ricorrente dava alla resistente sub 1) l'incarico di coltivare, amministrare, tagliare e vendere gli alberi, versandogli i ricavi netti del legno. La differenza rispetto ai ricavi lordi costituiva la retribuzione di tali prestazioni della resistente sub 1), definita come percentuale dei ricavi.

La resistente sub 1) pubblicizzava l'investimento con ricavi sicuri derivanti dalla vendita del legno e dalla proprietà degli alberi, proventi pari al triplo del prezzo di acquisto e una rendita fino al 12 % annuo con un rischio relativamente basso.

Il contratto quadro sottoscritto nel 2012 tra la resistente sub 1) e il ricorrente conteneva, tra l'altro, le seguenti disposizioni (omissis):

«3.1. La SWS [la resistente sub 1)] vende all'ACQUIRENTE, a proprio nome e per proprio conto, gli alberi nelle piantagioni della SWS e SWB. Con il pagamento del prezzo di acquisto la SWS si impegna a trasferire la proprietà degli alberi all'ACQUIRENTE.

3.2. L'ACQUIRENTE acquista alberi già piantati e individualizzati. L'individualizzazione viene effettuata fino al raccolto e alla vendita tramite l'inventario degli esemplari, comprendente numero di albero, numero di mappa, numero di parcella e numero di piantagione.

(...)

4.2. A titolo di conferma dell'avvenuto acquisto viene trasmesso all'ACQUIRENTE, dopo la ricezione del pagamento, un certificato [Or. 4] con le caratteristiche individuali degli alberi acquistati.

(...)

7. Locazione del terreno

7.1. Con l'acquisto degli alberi l'ACQUIRENTE affitta nel contempo il terreno corrispondente (cfr. il singolo contratto) per tutto il periodo in cui gli alberi che ha acquistato dalla SWS sono ivi piantati, tuttavia non oltre il periodo specificato sul singolo contratto. La locazione comprende unicamente il diritto di far crescere gli alberi acquistati.

7.2. Il canone di locazione è compreso nel prezzo d'acquisto.

(...)

7.3. La locazione può essere trasferita solo con l'ulteriore cessione degli alberi. È esclusa la sub-locazione.

8. Ulteriore cessione degli alberi da parte dell'ACQUIRENTE

8.1. L'ACQUIRENTE può cedere in qualsiasi momento, con o senza contratto di assistenza, gli alberi a un terzo e trasferire a quest'ultimo la proprietà. L'ACQUIRENTE si impegna ad assicurare il subentro del terzo nella relativa locazione del terreno e a trasferire a quest'ultimo tale obbligo.

(...)

9. Mantenimento del valore degli alberi acquistati

9.1. *Al fine di accrescere e preservare il valore, la SWS raccomanda di curare regolarmente gli alberi. Tale prestazione di servizio viene offerta dalla SWS con il contratto di assistenza.*

(...)

11. *Con contratto di assistenza*

11.1. *Con la conclusione di un contratto di assistenza con la SWS, l'ACQUIRENTE conferisce alla SWS l'incarico di procedere, in accordo con il management della piantagione e tenuto conto degli standard internazionali relativi [Or. 5] alla gestione sostenibile delle piantagioni, a coltivare, amministrare, tagliare e vendere gli alberi dallo stesso acquistati, versando i ricavi netti della vendita del legno all'ACQUIRENTE sul conto dallo stesso indicato. La SWS si assume inoltre tutti gli obblighi derivanti dalla locazione del terreno.*

(...)

11.9. *La SWS decide per conto dell'ACQUIRENTE, tenuto conto del management della piantagione, quali alberi tagliare in quale anno. Prima del taglio la SWS informa debitamente l'ACQUIRENTE. Il disboscamento prospettato viene considerato accettato se l'ACQUIRENTE non respinge la proposta entro 10 giorni dal ricevimento dell'informazione per posta o per e-mail.*

(...)

15.1. *Nei primi quattro anni dalla piantumazione, la SWS assicura, per proprio conto e per l'ACQUIRENTE, il terreno e gli alberi di teak (ma non altri alberi) contro incendi, fulmini, forte vento e precipitazioni nonché contro i danni da gelo. L'ACQUIRENTE prende atto che la perdita di una percentuale inferiore al 10 % di alberi di teak non è coperta dall'assicurazione.*

(...)

24.1. *Il contratto quadro e ciascun singolo contratto sono soggetti al diritto sostanziale svizzero, ad esclusione (i) delle convenzioni internazionali, compresa la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell'11 aprile 1980 (CISG), e ii) delle norme di conflitto. (...)*».

Il contratto V3 è stato risolto, di comune accordo, dal ricorrente e dalla resistente sub 1).

II. Domande e osservazioni delle parti [Or. 6]

Il **ricorrente** chiede il pagamento in solido da parte dei resistenti di (da ultimo) EUR 201 385,38, oltre a interessi e spese, dietro presentazione di tutti i certificati relativi agli alberi e all'eventuale trasferimento dei corrispondenti diritti e

obblighi. Ai sensi delle disposizioni di diritto austriaco, in particolare dell'articolo 3 del Konsumentenschutzgesetz (legge sulla tutela dei consumatori, in prosieguo: il «KSchG»), nel testo della legge di trasposizione della direttiva sui diritti dei consumatori, BGBl I 2014, pag. 33, egli avrebbe diritto allo scioglimento (anche) dei contratti V1, V2 e V4 e al risarcimento dei danni. La resistente sub 1) non avrebbe rispettato l'obbligo derivante dal contratto di compravendita di trasferire al ricorrente la proprietà degli alberi.

I **resistenti** contestavano tale censura chiedendo di respingere il ricorso.

III. Procedimento

Il **giudice di primo grado** respingeva la domanda. Al riguardo, esso considerava che i contratti dovessero essere classificati come contratti conclusi da consumatori ai sensi dell'articolo 6 del regolamento Roma I. Sarebbe possibile scegliere la legge applicabile ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento Roma I, senza tuttavia derogare alle disposizioni vincolanti della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile (nella specie il diritto austriaco), volte a tutelare il consumatore. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, lettera c), del regolamento Roma I, il paragrafo 2 non si applica ai contratti aventi per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile. La questione relativa al significato di bene immobile deve essere interpretata in modo conforme al diritto dell'Unione. A quanto consta, la Corte di giustizia dell'Unione europea non si è ancora pronunciata su situazioni come quella in oggetto. A norma del punto 45 delle note esplicative sulle norme dell'UE in materia di IVA [Or. 7] concernenti il luogo delle prestazioni di servizi relativi a beni immobili [entrate] in vigore nel 2017, sono beni immobili i beni che non possono spostarsi né essere spostati agevolmente. Poiché nel caso di specie non si tratta di alberi di un vivaio o simili, che vengono tenuti in balle e devono essere pronti per il trasporto in qualsiasi momento, bensì di alberi che devono crescere negli anni per poterli tagliare traendo un profitto, in riferimento alla questione in oggetto si dovrebbe muovere dal presupposto di contratti di compravendita relativi a beni immobili. Allo stesso modo, al contratto di locazione del terreno si applicherebbe la deroga di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettera c), del regolamento Roma I. Pertanto risulterebbe applicabile il diritto svizzero.

Il **giudice di secondo grado** non accoglieva l'appello del ricorrente. In particolare esso seguiva la tesi del giudice di primo grado, secondo cui nel rapporto contrattuale tra il ricorrente e la resistente sub 1) occorre conformarsi, a motivo della scelta della legge applicabile, al diritto svizzero.

L'**Oberster Gerichtshof** è ora chiamato a decidere sull'impugnazione proposta dal ricorrente avverso tale sentenza. Il ricorrente, anche nell'ambito del procedimento per cassazione, fonda le sue domande sul diritto austriaco in materia di protezione dei consumatori. Qualora la presunzione dei precedenti gradi di giudizio che il contratto quadro e i singoli contratti rientrino nell'ambito di

applicazione della deroga di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettera c), del regolamento Roma I non sia corretta, almeno una parte dei fondamenti dei diritti fatti valere necessiterebbero di ulteriore esame.

IV. Fondamenti normativi

Fondamenti di diritto dell'Unione

Le disposizioni rilevanti del regolamento Roma I dispongono quanto segue:

«Articolo 3

Libertà di scelta [Or. 8]

1. Il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti. La scelta è espressa o risulta chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto, ovvero a una parte soltanto di esso. (...)

Articolo 6

Contratti conclusi da consumatori

1. Fatti salvi gli articoli 5 e 7, un contratto concluso da una persona fisica per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività commerciale o professionale (“il consumatore”) con un'altra persona che agisce nell'esercizio della sua attività commerciale o professionale (“il professionista”) è disciplinato dalla legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale, a condizione che il professionista:

a) svolga le sue attività commerciali o professionali nel paese in cui il consumatore ha la residenza abituale; o

b) diriga tali attività, con qualsiasi mezzo, verso tale paese o vari paesi tra cui quest'ultimo;

e il contratto rientri nell'ambito di dette attività.

2. In deroga al paragrafo 1, le parti possono scegliere la legge applicabile a un contratto che soddisfa i requisiti del paragrafo 1 in conformità dell'articolo 3. Tuttavia, tale scelta non vale a privare il consumatore della protezione assicurategli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente ai sensi della legge che, in mancanza di scelta, [Or. 9] sarebbe stata applicabile a norma del paragrafo 1.

(...)

4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai contratti seguenti:

(...)

c) ai contratti aventi per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile diversi dai contratti riguardanti un diritto di godimento a tempo parziale ai sensi della direttiva 94/47/CE;

(...)).

Questione pregiudiziale

1. Nella sua impugnazione il ricorrente contesta la tesi dei gradi di giudizio precedenti con l'argomento secondo cui sussisterebbe un «contratto di tipo misto riguardante investimenti di materie prime nel settore immobiliare», che non ricadrebbe nell'ambito di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 4, lettera c), del regolamento Roma I.

2.1 Non è controverso che il rapporto contrattuale tra il ricorrente e la resistente sub 1) rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Roma I. Di conseguenza, al contratto quadro e ai singoli contratti si applicherebbe il diritto sostanziale austriaco (in quanto legislazione del paese in cui il ricorrente ha la propria residenza abituale). In effetti, le parti hanno concordato di applicare il diritto svizzero. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento Roma I, tale scelta non vale a privare il consumatore della protezione assicurategli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente ai sensi della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile a norma del paragrafo 1. **[Or. 10]**

2.2 Tra le norme «alle quali non è permesso derogare convenzionalmente» rientrano tutte le norme imprescindibili di carattere contrattuale che disciplinano esplicitamente la protezione dei consumatori o che esprimono l'intento di tutelare le parti contrattuali più deboli (per es. regole sull'immoralità di contratti). Tra queste si annoverano i fondamenti dei diritti fatti valere dal ricorrente.

3.1 Peraltro il ricorrente può invocare dette norme solo se il contratto non è esonerato, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, lettera c), del regolamento Roma I, dall'applicazione delle norme di conflitto in materia di protezione dei consumatori.

L'articolo 6, paragrafo 4, lettera c), del regolamento Roma I si riferisce [come gli articoli 4, paragrafo 1, lettera c), e 11, paragrafo 5, del medesimo regolamento] a «contratti aventi per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile».

A parere dell'Oberster Gerichtshof, sorge quindi la questione del significato di tali nozioni, da interpretarsi autonomamente [v. al riguardo articolo 16, paragrafo 1, della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle

decisioni in materia civile e commerciale: causa C-115/88; ECLI:EU:C:1990:3, punto 8].

3.2.1. In base alla giurisprudenza della Corte dell'Unione europea, le nozioni di cui trattasi (in conformità del considerando 7 del regolamento Roma I) dovrebbero essere interpretate coerentemente con l'articolo 22, punto 1, del regolamento Bruxelles I ovvero con l'articolo 24, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis. È possibile rinviare anche a osservazioni sull'articolo 4, paragrafo 3, della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali [C-25/18, ECLI:EU:C:2019:86, punti 34 e 36 (omissis)].

L'articolo 4, paragrafo 3, di tale convenzione si riferisce – con una formulazione più restrittiva rispetto al regolamento Roma I – a un contratto avente per oggetto **[Or. 11]** il «diritto reale su un bene immobile o il diritto di utilizzazione di un bene immobile». La modifica nella formulazione si spiega con un adeguamento al tenore letterale dell'articolo 22, punto 1, del regolamento Bruxelles I (articolo 24, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis) (omissis).

3.2.2 In base a posizioni assunte in dottrina (omissis), per beni immobiliari si intendono esclusivamente beni immobili e parti di essi (per esempio la proprietà di abitazioni), ma non (in senso fisico) beni mobili equiparati ad immobili in relazione al loro concreto stato di ubicazione (per esempio aeromobili o navi) o trattati quali beni immobili (componenti essenziali, eventualmente anche accessori di un immobile).

Pertanto viene sostenuto che anche oggetti saldamente collegati a un terreno possono costituire beni mobili che rientrano nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) [articolo 6, paragrafo 4, lettera c)] del regolamento Roma I. In particolare, tra i beni mobili si dovrebbero includere anzitutto tutti gli oggetti materiali, ovvero delimitabili nello spazio; sarebbero inoltre compresi gli organismi viventi, quali le piante (omissis).

3.3.1 Da queste affermazioni appare evidente che gli alberi venduti nella specie devono essere qualificati come beni mobili ai sensi del regolamento Roma I, tanto più che il contratto mira in primo luogo al conseguimento di ricavi dalla vendita del legno, ovvero al taglio degli alberi.

3.3.2 Il rimando alle note esplicative sulle norme dell'UE in materia di IVA concernenti il luogo delle prestazioni di servizi relativi a beni immobili [entrate] in vigore nel 2017 [regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013] **[Or. 12]** non è convincente. La definizione legale della nozione di «bene immobile» di cui all'articolo 13 [ter] è valida «ai fini dell'applicazione della direttiva 2006/112/CE». Ai sensi del considerando 18, lo scopo è solo quello di garantire un trattamento fiscale uniforme, da parte degli Stati membri, delle prestazioni di servizi relativi a beni immobili.

3.3.3 La ragione essenziale della competenza esclusiva attribuita ai giudici dello Stato in cui si trova l'immobile è data dalla circostanza che tali giudici sono quelli

meglio in grado, vista la prossimità, di avere una buona conoscenza delle situazioni di fatto e di applicare le norme e gli usi particolari che sono, nella generalità dei casi, quelli dello Stato di ubicazione dell'immobile (C-115/88; ECLI:EU:C:1990:3, punto 10). In tal senso, anche l'esclusione della protezione dei consumatori garantita da norme di collisione di cui all'articolo 4, lettera c), del regolamento Roma I viene giustificata nella dottrina con il fatto che i contratti aventi per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile di norma presentano un nesso decisamente stretto con il luogo di ubicazione. Le considerazioni sulla tutela del consumatore dovrebbero passare in secondo piano rispetto a tale aspetto (omissis). Tuttavia, sorgono dubbi in merito alla possibilità che il presente modello di investimento forestale giustifichi un'elusione della protezione dei consumatori garantita da norme di conflitto.

3.3.4 La Corte dell'Unione europea ha inoltre già precisato che l'azione di risoluzione di un contratto di compravendita riguardante un immobile e di risarcimento danni a causa di tale risoluzione non rientra nell'ambito di applicazione della regola sulla competenza esclusiva in materia di diritti reali immobiliari, prevista dall'articolo 16, punto 1, della convenzione di Bruxelles, in quanto tale azione **[Or. 13]**, anche se incide, eventualmente, sulla proprietà di detto immobile, si fonda cionondimeno su un diritto di obbligazione (ordinanza nella causa C-518/99, ECLI:EU:C:2001:209, punto 18).

Neanche applicando per analogia tale giurisprudenza è possibile ricondurre la presente fattispecie all'articolo 6, paragrafo 4, lettera c), del regolamento Roma I.

3.4 A parere dell'Oberster Gerichtshof, la seconda fattispecie di eccezione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettera c), del regolamento Roma I non risulta soddisfatta già per il fatto che l'oggetto principale del contratto non riguarda l'utilizzo dell'immobile (v. sentenza C-73/77, ECLI:EU:C:1977:208, punto 16). La locazione del terreno non ha uno scopo autonomo, non inerente all'acquisto degli alberi, anzi serve unicamente all'espletamento e al supporto dei contratti di compravendita e di assistenza.

4. Occorre comunque tenere ancora conto del fatto che l'articolo 24, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis (così come la precedente disposizione), in quanto disposizione che fonda una competenza esclusiva, tiene conto di specifici interessi processuali, che forse non possono essere in ogni caso trasposti alle norme di conflitto (omissis). Ai fini dell'interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 4, lettera c), del regolamento Roma I si potrebbero pertanto addurre altre considerazioni, finora non prese in esame, riguardo all'articolo 24, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis, dando comunque peso anche al fatto che, con la scelta della legislazione applicabile, come avviene nella presente fattispecie, non trova applicazione proprio la normativa del luogo di ubicazione (Brasile), benché l'esclusione della protezione dei consumatori garantita dalle norme di conflitto si fondi in tutta evidenza su uno stretto collegamento del contratto con il luogo di ubicazione.

IV. Aspetti di ordine procedurale: [Or. 14]

In qualità di giudice di ultimo grado, l’Oberster Gerichtshof è tenuto ad effettuare il rinvio pregiudiziale qualora la corretta applicazione del diritto dell’Unione non si imponga con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi. Tali dubbi sussistono nella specie.

Il procedimento relativo all’impugnazione proposta dal ricorrente è sospeso sino alla pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Oberster Gerichtshof,

Vienna, 28 settembre 2020
(omissis)

DOCUMENTO DI LAVORO